



AMBIENTEROSA
consulenze ambientali

Amministratore Unico: Avv. Rosa Bertuzzi
sede PC: Vicolo Pantalini, 7/9 29121 Piacenza
sede MI: Via Burlamacchi 16, Porta Romana, 20135 Milano
P. Iva 01711730331
rosabertuzzi@ambienterosa.net
PEC: ambienterosa@legalmail.it
www.ambienterosa.net

di **Avv. Rosa Bertuzzi**

Legge n. 79 del 29 giugno 2022

Nuove disposizioni sulla procedura di estinzione dei reati ambientali – ora il contravventore deve pagare le spese di asseverazione

Il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 recante “*ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*” è stato convertito con la Legge n. 79 del 29 giugno 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale in pari data ed in vigore dal 30.06.2022.

Con la conversione il legislatore ha inserito nuove previsioni rispetto all’originario testo del decreto di aprile, alcune delle quali aventi ad oggetto anche modifiche importanti al Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006.

Tra le innovazioni di carattere ambientale preme sottolineare la modifica della Parte VIbis del citato Testo Unico, che riguarda la procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali tramite l’adempimento di determinate prescrizioni asseverate ed il pagamento in sede amministrativa di una sanzione pecuniaria.

Come noto, l’articolo 318ter del T.U. Ambientale prevede che “*Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l’organo di vigilanza, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all’articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un’apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall’ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine*

non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario.” Allo stesso modo, l’articolo 318quater prevede che *“Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa”*. Adempiendo alle prescrizioni asseverate ed al pagamento in misura pari ad un quarto del massimo dell’ammenda, il contravventore può estinguere il reato ambientale contestato.

Con la nuova riforma, il legislatore ha previsto l’onere ulteriore, per il contravventore, di provvedere al pagamento delle spese per la procedura di ‘asseverazione tecnica’ delle prescrizioni da parte dell’ente specializzato in materia. Gli importi di tali spese saranno quantificati con Decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il testo del citato articolo 318-ter, infatti, prevede ora un comma 4bis che prevede: *“Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabiliti gli importi da corrispondere a carico del contravventore per l’attività di asseverazione tecnica fornita dall’ente specializzato competente nella materia cui si riferisce la prescrizione di cui al comma 1, quando diverso dall’organo di vigilanza che l’ha rilasciata, ovvero, in alternativa, per la redazione della prescrizione rilasciata, previo sopralluogo e in assenza di asseverazione, dallo stesso organo accertatore, nell’esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 55 del codice di procedura penale quando si tratti di ente diverso da un corpo od organo riconducibile a un’amministrazione statale”*. Allo stesso modo l’articolo 318-quater, prevede ora al comma 2, che *“Quando risulta l’adempimento della prescrizione, l’organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell’ammenda stabilita per la contravvenzione commessa, ai fini dell’estinzione del reato, destinata all’entrata del bilancio dello Stato, unitamente alla somma dovuta ai sensi dell’articolo 318-ter, comma 4-bis”*.

Quindi il legislatore ha individuato due ipotesi per le quali le spese di asseverazione tecnica saranno poste a carico del trasgressore:

- 1) Nell’ipotesi in cui l’asseverazione tecnica viene effettuata da un soggetto diverso dall’organo di vigilanza che rilascia le prescrizioni;
- 2) Nell’ipotesi in cui venga rilasciata, previo sopralluogo e senza asseverazione, una prescrizione dallo stesso organo accertatore, in veste di Polizia Giudiziaria, qualora

tale ente sia diverso da un corpo od organo riconducibile a un'amministrazione statale.

Non sembra rientri nella previsione legislativa anche l'ipotesi in cui la prescrizione venga rilasciata, a titolo di esempio, da forze di Polizia senza il coinvolgimento di altri organi tecnici. Si attende l'emanazione del Decreto Ministeriale citato per conoscere nel dettaglio quali saranno gli oneri ulteriori posti a carico dei soggetti interessati.